

## DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007 N.198 DI ATTUAZIONE ALLA V DIRETTIVA CE ( direttiva 2005/14/CE).

Il 24 novembre u.s è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 198 del 6/11/2007 (pubblicato nel s.o. n. 228/L alla G.U. del 9/11/2007) di attuazione della V Direttiva CE, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge Comunitaria 2006; tale decreto apporta alcune modifiche ed integrazioni a vari articoli del Codice delle Assicurazioni (d.lgs 209/05).

Tra le disposizioni di maggior rilievo del provvedimento, Vi segnaliamo le seguenti.

L'articolo 128 del codice viene integralmente sostituito: sono innalzati i massimali minimi obbligatori della copertura di RCA , che dovranno essere non inferiori ai seguenti importi:

1. nel caso di danni alla persona l'importo minimo fissato è pari a € 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2. nel caso di danni a cose<sup>1</sup> l'importo minimo fissato è pari a € 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Il provvedimento di attuazione ha confermato per l'adeguamento ai nuovi maggiori valori fissati dal legislatore europeo, un duplice termine di adempimento.

I contratti di RCA obbligatoria dovranno essere adeguati agli importi come sopra indicati nella loro interezza entro l'11 giugno 2012.

---

<sup>1</sup> Il testo del decreto, che recepisce alla lettera la formulazione della Direttiva Europea, omette il riferimento ai danni agli animali. Su questo punto sono in corso degli approfondimenti legali. Sino al 11/12/2009 tuttavia valgono le disposizioni attuali, che fanno riferimento ai danni "a cose ed animali di terzi".

Entro il termine intermedio dell'11 dicembre 2009 gli importi legali minimi di copertura dovranno essere pari ad almeno la metà dei nuovi importi.

In forza di tale previsione l'adeguamento ai nuovi maggiori valori per i contratti in corso avverrà automaticamente in corrispondenza delle date sopraindicate, indipendentemente dal massimale previsto dalla polizza.

L'articolo 134 del codice delle assicurazioni viene integrato di un ulteriore comma: il nuovo comma 1 bis, prevede il diritto per il contraente del contratto di RCA o, se persona diversa, per il proprietario del veicolo, (o usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario) di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato di rischio.

La novità contenuta nella norma consiste nella possibilità di richiedere l'attestato anche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e nell'obbligo per le Imprese di trasmettere l'attestato nel termine di quindici giorni.

Si ricorda che prima di tale previsione, l'attestato veniva rilasciato in corso d'anno solo in caso di risoluzione anticipata del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo.

L' Isvap in un recente schema di provvedimento (Documento di Consultazione n. 19/2007 del 22/11/2007) precisa che il documento come sopra rilasciato si riferisce comunque all'ultimo periodo di osservazione concluso al momento della richiesta.

Ciò comporta che:

- se al momento della richiesta il periodo di osservazione non si è ancora concluso, va rilasciato un duplicato dell'attestato relativo alla "vecchia" annualità di polizza;
- se al momento della richiesta il periodo di osservazione si è già concluso, va rilasciato l'attestato relativo alla futura prima scadenza annuale.

Viene apportata una modifica all'articolo 283 del Codice delle assicurazioni prevedendo nuove ipotesi di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di incidenti determinati da veicoli non assicurati e non identificati, allargando la tutela delle vittime della strada.

In particolare nel comma 2:

per i sinistri causati da veicoli non identificati: qualora nell'incidente si siano verificati anche gravi danni alle persone (intesi come lesioni comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente) è introdotto il diritto al risarcimento dei danni alle cose con una franchigia di € 500,00 –prima il risarcimento era limitato ai soli danni alla persona-;

per i sinistri causati da veicoli non assicurati: viene abolita la preesistente franchigia di € 500 per i danni alle cose.

L'articolo 1 C.d.A. viene integrato con l'inserimento di alcune precisazioni sulla definizione di Stato di ubicazione del rischio: viene stabilito che per Stato membro (cioè appartenente alla UE o allo Spazio Economico Europeo) di ubicazione del rischio si deve intendere lo Stato membro di immatricolazione del veicolo, quando l'assicurazione riguarda veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione "sia che si tratti di veicolo con targa definitiva o con targa temporanea"; in sostanza con questa precisazione le targhe temporanee vengono equiparate alle definitive.

Il suddetto articolo 1 viene anche integrato dell'ulteriore comma 4-bis, che agevola la copertura assicurativa degli autoveicoli importati da uno Stato membro all'altro: nel caso specifico infatti quando un veicolo spedito da uno Stato membro ad un altro non risulti ancora formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione, si deve fare riferimento comunque a tale Stato di destinazione per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di accettazione della consegna del veicolo da parte dell'acquirente.

Si viene così a derogare alla regola che riguarda la determinazione dello Stato membro di stazionamento abituale del veicolo a favore dello Stato membro di destinazione per trenta giorni.

La conseguenza di tale disciplina è che le Compagnie autorizzate ad operare nello Stato di destinazione del veicolo, che sarà poi anche lo Stato della futura immatricolazione, nelle more dell'immatricolazione stessa, possono assumere il rischio per un periodo massimo di trenta giorni.

A tal fine :

- nel caso di veicolo non ancora immatricolato che risulti destinato nel nostro Paese, si potrà pertanto emettere una polizza di RCA temporanea, secondo le regole dettate dalle Norme Tariffarie per le polizze temporanee, per un periodo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui l'acquirente accetta la consegna del veicolo stesso, indicando nel contratto la targa straniera;
- ai fini delle Condizioni Speciali di RCA si dovrà fare riferimento alla dichiarazione "veicolo assicurato per la prima volta" dopo la prima immatricolazione, anche se questa non è ancora avvenuta nel nostro Paese;
- naturalmente l'acquirente/ assicurato dovrà fornire idonea documentazione scritta che dimostri l'acquisto del veicolo e dalla quale risulti la data in cui ha acconsentito alla consegna dello stesso;
- la documentazione di cui sopra dovrà essere conservata in Agenzia unitamente alla polizza.